



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N:38817523 del 08/05/2014

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

87
Delibera n. /2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'Adunanza del 6 maggio 2014

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Villar Perosa (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale Il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno

istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, occorre segnalare comunque agli Enti, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Villar Perosa (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 sono emerse le seguenti criticità:

- 1) l'Ente dichiara di non aver adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti ai sensi dell'art. 9 del dl 78//2009. Peraltro i pagamenti del titolo II della spesa (euro 391.258), rilevabili dal sistema SIRTEL, si attestano a circa il 33,7% dell'impegnato (euro 1.160.394);
- 2) nell'ambito dei servizi per conto terzi, si evidenzia uno squilibrio tra i residui passivi del titolo IV della spesa (euro 79.052) ed i residui attivi del titolo VI dell'entrata (euro 13.573). Inoltre, con riferimento alla voce "Altri servizi conto terzi" si rileva l'imputazione di spese relative alla riassegnazione di fondi regionali (impegni e pagamenti per euro 11.440);
- 3) l'Ente dichiara di non aver provveduto nell'anno 2012 ad effettuare la ricognizione annuale del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze ex art. 33, comma 1, del d.lgs, n. 165/2001.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 4347 pervenuta il 16 aprile 2014.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Ritenuto

1.1. Dal questionario è risultato che l'Ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009. Peraltro i pagamenti del titolo II della spesa (euro 391.258), rilevabili dal sistema SIRTEL, si attestano a circa il 33,7% dell'impegnato (euro 1.160.394).

1.2 Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Ente, nella nota di risposta ha osservato come *"rispetti scrupolosamente l'attuale normativa, di derivazione comunitaria, sulle tempistiche di pagamento (30 gg. da ricevimento fattura). In presenza di una normativa così puntuale e definita le misure organizzative adottate*

sono, semplicemente, orientate al rispetto della norma medesima. Come evidente, poi, non c'è relazione tra il rispetto dei termini sopra citati e le differenze rilevate tra importi pagati ed impegnati al titolo II della spesa. Queste differenze del tutto contingenti, sono determinate dal fatto che una serie di investimenti programmati non hanno dato corso a stati di avanzamento lavori durante l'anno e/o non sono stati chiusi durante l'anno e, pertanto, non sono stati pagati".

1.3 Preso atto di quanto riferito, la Sezione non può non osservare la mancata osservanza dell'obbligo di predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art. 9 del DL 78/2009, convertito in legge 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

2.1. Nell'ambito dei servizi per conto terzi, si è evidenziato uno squilibrio tra i residui passivi del titolo IV della spesa (euro 79.052) ed i residui attivi del titolo VI dell'entrata (euro 13.573). Inoltre, con riferimento alla voce "Altri servizi conto terzi" si è rilevata l'imputazione di spese relative alla riassegnazione di fondi regionali (impegni e pagamenti per euro 11.440).

Si è richiesto di fornire chiarimenti.

2.2 In sede Istruttoria, in relazione alla differenza tra residui attivi e passivi "servizi conto terzi" il Comune ha precisato quanto segue: *"le voci inserite quali spese per servizi per conto terzi sono quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile e corrispondono agli importi accertati nell'entrata per la voce corrispondente.*

L'importo di € 11.440,00 è riferito al contributo regionale per il micro - nido privato esistente nel territorio comunale la cui richiesta è stata presentata dal Comune in base alla normativa di riferimento. La somma assegnata nell'anno 2012 per l'anno scolastico 2011/2012 è stata trasferita nell'anno 2012 alla Ditta che gestisce la struttura. L'erogazione della somma da parte della Regione è avvenuta nell'anno 2013 a fronte di presentazione del relativo rendiconto.

L'importo dei residui passivi comprende, tra l'altro, somme relative al censimento 2011 accertate, incassate ed impegnate nel 2012 il cui pagamento è avvenuto nell'anno 2013.

Nei residui passivi sono altresì comprese somme relative a depositi cauzionali versati a garanzia per l'esecuzione di lavori comportanti manomissione di suolo pubblico ed ancora da restituire".

2.3. Preso atto di quanto dichiarato, con riguardo in particolare agli importi inseriti alla voce "altri per servizi conto terzi" relativi ai contributi regionali, si ricorda che deve farsi riferimento solo a quelle voci strettamente previste dall'ordinamento

finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione e riferirsi a servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi, come precisato al principio contabile 2 punto 25. Esse riguardano "tassativamente":

- a) le ritenute erariali;
- b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;
- c) i depositi cauzionali;
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi".

Come già rilevato da questa Sezione in altre delibere (cfr. del. 84/2012; del. 158/2012; del. 173/2012; del. 216/2013), pertanto, nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni. Questo caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che l'Ente deve verificare nelle voci da ultimo richiamate, ove l'Ente locale non sembra svolgere il ruolo di semplice erogatore di fondi, partecipando al procedimento attraverso una propria autonoma attività amministrativa.

3.1. Dal questionario risulta che l'Ente non ha provveduto nell'anno 2012 ad effettuare la ricognizione annuale del personale, al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2011.

Si è rilevata altresì la presenza nel 2012 di rapporti a tempo determinato in convenzione. L'Ente ha comunque dichiarato di non aver effettuato nel 2012 nuove assunzioni, rinnovi, proroghe e autorizzazioni alla mobilità.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, si è chiesto di dimostrare il pieno rispetto della vigente normativa, ed in ogni caso, di precisare se l'Ente ha effettuato assunzioni di personale, rinnovi e proroghe di personale a tempo determinato e autorizzazioni alla mobilità nel corso del 2013.

3.2. L'Ente nella risposta alla nota istruttoria ha precisato che, "con deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 4.6.2012 è stata effettuata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2013-2014, prevedendo l'attivazione di un rapporto di quasi comando con altro Comune ai sensi dell'art. 10, c. 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004. Tale rapporto non è però stato attivato nel corso dell'anno 2012 e non sono state sostenute spese. Nell'anno 2012 l'Ente non ha adottato uno specifico provvedimento relativo alla ricognizione annuale

del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumero ed eccedenze.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 3.4.2103, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale e situazione di soprannumero dando atto che l'Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione, ma, al contrario, di avere dei servizi in cui si rileva una carenza di personale, cui si fa fronte con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, c. 557, della legge n. 311/2004.

Nell'anno 2013 è stato attivato un rapporto di quasi comando con un dipendente di un altro Comune per il periodo dal 22.2.2013 al 30.6.2013.

In riferimento alla nota n. 4 punto 2 (presenza i rapporti a tempo determinato in convenzione) si precisa che non esistono rapporti di lavoro in convenzione a tempo determinato, ma esiste unicamente una convenzione a tempo indeterminato per la presenza del Segretario Comunale".

3.3. Preso atto di quanto dichiarato dall'Ente si evidenzia in particolare quanto segue:

- la mancata adozione di uno specifico provvedimento relativo alla ricognizione annuale del personale al fine di verificare la sussistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze nell'anno 2012;

- l'adozione in data 3.4.2103 della deliberazione della Giunta comunale n. 22, con cui è stata effettuata detta ricognizione;

- l'attivazione di un rapporto con un dipendente di un altro Comune per il periodo dal 22.2.2013 al 30.6.2013, ovvero con decorrenza anteriore alla predetta delibera.

Si richiama pertanto l'Ente ad una puntuale applicazione delle previsioni di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2011.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

INVITA

l'amministrazione comunale di **Villar Perosa (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- a predisporre il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

- a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme considerate "servizi per conto terzi";
- ad assicurare una puntuale applicazione delle previsioni di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2011.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del **Comune di Villar Perosa (TO)**.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 6 maggio 2014.

Il Relatore
Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente f.f.
Mario PISCHEDDA

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto

Federico SOBA

8 MAG. 2014